

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL SALONE BORDOGNA E DI ALTRI SPAZI DELLA FONDAZIONE CICOGNA RAMPANA ETS

Art. 1 Premessa. La Fondazione Cicogna Rampana ETS mette a disposizione di associazioni e cittadini il Salone Bordogna, la veranda e il parco Damioli alle condizioni che seguono, con la premessa che la manifestazione per la quale si fa richiesta sia compatibile con le finalità della Fondazione espresse nello Statuto e con i caratteri del luogo: dimensioni degli spazi al chiuso e all'aperto, parco storico, vetustà degli edifici sottoposti a vincolo da parte del MIBACT e contesto urbano del centro storico.

Art. 2 Le sale sono concesse in uso ad organismi, enti, associazioni sia pubbliche che private nonché a singole persone per tenervi manifestazioni di natura scientifica, culturale, sociale, economica, turistica e sportiva e di intrattenimento. Si potranno tenere ad esempio conferenze, riunioni, dibattiti, manifestazioni performative e di spettacolo aperte al pubblico oltre che esposizioni non permanenti. Non dovranno essere effettuate attività o trattenimenti diversi da quelli comunicati, né vietati ai sensi dell'art. 126 del reg. di P.S. In ogni caso, non saranno accolte le richieste da parte di singoli partiti per manifestazioni di propaganda politica.

Art. 3 Nella richiesta per l'utilizzo dei locali, indirizzata per posta elettronica alla Fondazione, dovranno essere specificati:

- ✓ denominazione, sede, natura giuridica, codice fiscale, nonché un recapito telefonico di riferimento;
- ✓ natura, scopo e tempi (orario e periodo) della manifestazione;

Nella domanda il richiedente è tenuto a dichiarare e sottoscrivere di essere a conoscenza e di accettare il presente regolamento, nonché di sollevare la Fondazione Cicogna Rampana ETS da ogni responsabilità connessa ad incidenti dolosi o colposi arrecati a persone o cose conseguenti all'uso della sala e di altri spazi richiesti.

Art. 4 Le attrezzature e l'arredo dei locali si intendono date nello stato in cui si trovano. Il concessionario conseguentemente risponderà di eventuali danni, furti, deterioramenti arrecati durante l'uso e riscontrati alla consegna.

Art. 5 La Fondazione declina ogni responsabilità nel caso in cui non vengano osservate le prescrizioni di legge il rispetto della capienza massima delle sale e delle norme di sicurezza ad esse relative.

Art. 6 Un eventuale servizio di vigilanza relativo all'uso dei locali e al rispetto delle norme di sicurezza, dovrà essere espletato dal richiedente, così come assicurare l'apertura e la chiusura delle sale.

Art. 7 Nel caso in cui l'utilizzatore necessiti di impianti di illuminazione o di amplificazione supplementari, questi dovranno essere allestiti previo assenso della Fondazione in conformità alle vigenti norme di legge.

Art. 8 L'ente o associazione avuta la concessione sull'uso della sala, dovrà provvedere direttamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme, con esonero della Fondazione da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dalla mancanza delle stesse.

Art. 9 L'eventuale materiale depositato dovrà essere ritirato il giorno stesso in cui termina la manifestazione o comunque entro le 48 ore successive, subordinatamente alle esigenze della

Fondazione. In caso contrario la Fondazione si ritiene autorizzata allo sgombero del materiale addebitando al concessionario le spese conseguenti.

Art. 10 La Fondazione non risponde di eventuali furti o danni subiti dal materiale utilizzato o esposto di proprietà del concessionario e di eventuali incidenti che dovessero verificarsi alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione delle manifestazioni.

Art. 11 E' vietato consentire l'accesso alla sale di un numero di persone eccedente a quello consentito dalle norme di legge, manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti delle luci. Non devono inoltre essere posti ostacoli, anche facilmente rimovibili alle vie di esodo. I mezzi di difesa attiva dagli incendi devono essere sempre in vista. Gli arredi supplementari introdotti nella sala dal concessionario devono essere regolarmente ignifugati. E' inoltre vietato modificare la sistemazione le attrezzature in dotazione nella sala.

Art. 12 E' assolutamente vietato piantare chiodi o staffe nei muri, nonché affiggere manifesti, cartelloni, o altro materiale informativo sia all'interno che all'esterno della sala al di fuori degli spazi destinati. Nelle forme pubblicitarie di una manifestazione non può essere utilizzato il logo della Fondazione o altri riferimenti non autorizzati dalla stessa.

Art. 13 E' vietato installare strutture mobili nel parco Damioli, appendere oggetti ai tronchi e ai rami degli alberi, lasciare rifiuti sul prato, liberare i cani e non raccogliere gli escrementi degli stessi. Inoltre per motivi di sicurezza è necessario:

- ✓ non affacciarsi ai muretti del terrapieno del parco lungo via Garibaldi e via Cavour;
- ✓ non ostruire con ostacoli anche facilmente rimovibili, la via di esodo dal parco.

Art. 14 E' vietato parcheggiare automezzi o qualsiasi altro veicolo all'interno del cortile di villa Damioli se non per gli usi relativi al carico e allo scarico del materiale per la manifestazione autorizzata.

Art. 15 L'accettazione di quanto sopra scritto vale come dichiarazione da parte del rappresentante dell'ente o dal singolo richiedente di assunzione di responsabilità e di formale impegno di risarcimento per eventuali danni arrecati all'immobile, agli impianti e agli arredi.

Data e firma per accettazione